



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sedicesima (già Terza) Sezione Civile

in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 54 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, posto in decisione all'udienza del 6 marzo 2018 e vertente

TRA

VALSECCHI MASSIMO, nato a Badia Polesine (RO) il 15.01.1948 (C.F. VLS MSM 48A15 A539), elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale Antonio Gramsci n. 11, presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Cicatiello, che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione.

Attore

E

S.IT.I. - SOCIETA' ITALIANA DI IGIENE, MEDICINA PREVENTIVA E SANITA' PUBBLICA (C.F. 80421560584), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Dott. Fausto Francia, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Dante de' Blasi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Marco Paolo Ferrari, con l'Avv. Stefano Gamberini, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.

NONCHE'

SIGNORELLI CARLO, nato a Milano il 23.07.1962 (C.F. SGN CRL 62L23 F205I), elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Adriana n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Francesco Biasiotti Mogliazza che, con l'Avv.



Alessandra Biasiotti Mogliazza, lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuti

E

TRIASSI MARIA, nata a Napoli il 22.05.1954 (C.F. TRS MRA 54E62 F839S), elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Antonio Gramsci n. 11, presso lo studio dell'Avv. Mariarosaria Cicatiello, che la rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di intervento.

Terza intervenuta

CONCLUSIONI. All'udienza del 6 marzo 2018 i Procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti introduttivi, nei termini che seguono:

per Valsecchi Massimo: “Voglia il Tribunale - con salvezza di ogni altro diritto, patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede - accertare e dichiarare l'invalidità, per violazione dello Statuto Nazionale, con conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento, della deliberazione avente ad oggetto l'elezione del Coordinatore del Comitato Scientifico nonché di ogni altra deliberazione inerente la procedura elettiva, di voto e l'esito delle votazioni e comunque assunta dal Consiglio delle Sezioni Regionali della S.IT.I. Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica nel corso della seduta del 18 novembre 2016 e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale. Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore dell'Avv. Mariarosaria Cicatiello, in quanto antistataria”;

per Triassi Maria: “Voglia il Tribunale, previa ammissione dell'intervento ex art. 105 c.p.c. spiegato nel presente giudizio, A) accertare e dichiarare l'invalidità, per violazione dello Statuto Nazionale - con conseguente declaratoria della nullità e/o annullamento - della deliberazione avente ad oggetto l'elezione del Coordinatore del Comitato Scientifico nonché di ogni altra deliberazione inerente la procedura elettiva, di voto e l'esito delle votazioni e comunque assunta dal Consiglio delle Sezioni Regionali della S.IT.I. Società Italiana di Igiene, Medicina



Preventiva e Sanità Pubblica nel corso della seduta del 18.11.2016, e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale. **B)** Accertare e dichiarare l'invalidità per violazioni dello Statuto Nazionale - con conseguente nullità e/o annullamento - della deliberazione avente ad oggetto l'elezione del Vicepresidente Nazionale della S.IT.I. Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica nonché di ogni altra deliberazione inerente la procedura elettiva, di voto e l'esito delle votazioni e comunque assunta dal Consiglio delle Sezioni Regionali dell'Associazione odierna convenuta nel corso della seduta del 18.11.2016 e di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale. **C)** Accertare la responsabilità funzionale e personale di Signorelli Carlo per le condotte tenute e per aver determinato le invalidità, illegittimità ed illiceità lamentate, che hanno "contraffatto" l'esito delle votazioni e negato il diritto di Triassi Maria di concorrere per la elezione alla Vicepresidenza della S.IT.I., riservandosi di quantificare i danni patrimoniali e non patrimoniali, anche in termini di immagine, con separato ed autonomo giudizio. Con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore dell'Avv. Mariarosaria Cicatiello, in quanto antistataria";

per la S.IT.I. Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica: "Voglia il Tribunale rigettare le avverse domande dacché infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non supportate da adeguati elementi di prova. Con vittoria di spese di lite";

per Signorelli Carlo: "Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, **A)** preliminarmente prendere atto del fatto che Signorelli Carlo non accetta il contraddittorio sul capo c) delle conclusioni di cui all'atto di intervento svolto da Triassi Maria, in quanto estraneo agli altri capi della domanda. **B)** Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Signorelli Carlo, nella qualità di Presidente del Consiglio delle Sezioni Regionali della S.IT.I., in quanto cessato dalla carica sin dal 18 novembre 2016. **C)** Accertare e dichiarare che solamente il Presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I) ha la rappresentanza legale della stessa così come previsto dallo Statuto ai sensi degli artt. 9 e 18. **D)** Accertare e dichiarare che Valsecchi Massimo non ha formulato domande nei confronti di Signorelli Carlo. **E)** Provvedere alla



immediata estromissione dal presente giudizio di Signorelli Carlo, n.q., e condannare parte attrice “*alle spese di lite ai sensi dell’art. 96 c.p.c.*”, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.. Con vittoria di spese di lite”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Valsecchi Massimo impugnava le deliberazioni con cui il Consiglio delle Sezioni Regionali della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I.), nel corso della seduta del 18.11.2016, aveva nominato il Coordinatore del Comitato Scientifico nonché il Vicepresidente Nazionale per il biennio 2016/2018 ed i componenti della Giunta; chiedeva, inoltre, accertarsi e dichiararsi l’invalidità di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.

A fondamento della spiegata impugnazione l’attore – candidato non eletto alla carica di Coordinatore del Comitato Scientifico - lamentava che, in patente violazione delle previsioni e prescrizioni statutarie, all’adunanza del Consiglio delle Sezioni Regionali del 18 novembre 2016 non era stato convocato, e non aveva, quindi, presenziato il Coordinatore del Comitato Scientifico già in carica, Prof.ssa Rosa Cristina Coppola, che, pure, era componente di diritto di tale organo associativo; aggiungeva che i vizi della deliberazione di nomina del Coordinatore del Comitato Scientifico si erano, poi, “*riverberati sulle successive votazioni della Giunta e del Presidente in quanto*” aveva preso parte alle stesse il nuovo Coordinatore del Comitato Scientifico, illegittimamente eletto.

Valsecchi Massimo lamentava, ancora, che nel frangente era stato “invertito” l’ordine del giorno e dei lavori del Consiglio delle Sezioni Regionali, posto che, secondo le previsioni statutarie e le prassi consolidate, l’elezione del Vicepresidente e dei membri della Giunta doveva precedere quella del Coordinatore del Comitato Scientifico. Evidenziava, altresì, che le irregolarità verificatesi avevano impedito la sua elezione alla carica di Coordinatore del Comitato Scientifico; rassegnava, dunque, le conclusioni riportate in epigrafe.



Instaurato il contraddittorio, si costituiva la Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I.), che contestava le deduzioni e richieste di parte attrice, eccependo, tra l'altro, che il Coordinatore del Comitato scientifico "uscente" non aveva il diritto di partecipare all'elezione del nuovo Coordinatore del Comitato scientifico; precisava che, comunque, la Prof.ssa Rosa Cristina Coppola era pienamente a conoscenza della data e del luogo in cui si sarebbe svolta la seduta del Consiglio delle Sezioni Regionali per il rinnovo delle cariche e, ciò nonostante, aveva ritenuto di non partecipare; rassegnava, quindi, le conclusioni riportate in epigrafe.

All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva anche Signorelli Carlo che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio.

Con atto depositato il 20 marzo 2017 spiegava intervento volontario Triassi Maria – candidata risultata non eletta alla carica di Vicepresidente Nazionale della S.IT.I. per il biennio 2016/2018 – la quale si associava alle contestazioni e doglianze già svolte da Valsecchi Massimo; lamentava ulteriori irregolarità e vizi inficianti il procedimento elettorale e le nomine effettuate dal Consiglio delle Sezioni Regionali nella seduta del 18 novembre 2016, precisando, in particolare, che

- per l'elezione del Vicepresidente Nazionale si era fatto ricorso al sistema del voto ponderato;
- inspiegabilmente proprio in vista di dette elezioni era risultato raddoppiato il numero di associati delle Sezioni Marche e Piemonte-Val d'Aosta - notoriamente favorevoli al candidato suo avversario - e, quindi, il peso del voto del relativo rappresentante;
- inoltre nel frangente non era stata consentita l'espressione del voto al rappresentante della Sezione Triveneto, che, invece, sosteneva la sua candidatura;
- solo in ragione di tali vizi ed irregolarità Ella era risultata soccombente nella "competizione elettorale".

Triassi Maria, infine, evidenziava la "portata lesiva" di quanto in concreto occorso e lamentato; rassegnava, quindi, le conclusioni richiamate in premessa.



Con separato ricorso, Valsecchi Massimo chiedeva la sospensione degli effetti delle deliberazioni impugnate; detta istanza cautelare veniva accolta, con ordinanza non fatta oggetto di reclamo.

Indi, acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 6 marzo 2018 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

In apertura di motivazione va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Signorelli Carlo – convenuto in qualità di Presidente del Consiglio delle Sezioni Regionali della S.IT.I. tenutosi il 18.11.2016 - in relazione alle domande volte alla declaratoria della invalidità delle deliberazioni di nomina assunte da tale organo.

Ed infatti è certo noto che nei giudizi di impugnazione di delibere e provvedimenti adottati dagli organi di un'Associazione, la legittimazione passiva compete – in via esclusiva - al medesimo Ente e non, invece, alle persone fisiche che compongono l'organo deliberante; e tanto in considerazione del fatto che le deliberazioni e gli atti adottati dagli organi di persona giuridica o di Ente di fatto sono riferibili non certo alle singole persone fisiche che, in ragione della carica rivestita, hanno partecipato al relativo procedimento di formazione, bensì, appunto, all'Ente.

Sempre in apertura di motivazione – trattandosi di questione rimessa al vaglio d'ufficio – va precisato che l'intervento spiegato da Triassi Maria si palesa senz'altro ammissibile e tempestivo.

In proposito, deve rammentarsi che nel sistema del Codice di rito vigente - per quanto inferibile, in particolare, dal disposto dell'art. 105, commi I e II, c.p.c. - possono aversi tre diverse ipotesi di intervento volontario di terzi nelle controversie da altri già promosse, interventi che si distinguono tra loro sulla scorta della situazione giuridica sostanziale che il terzo fa valere nel processo e,



più in generale, avendo riguardo alla posizione di tale soggetto terzo rispetto al diritto o al rapporto giuridico oggetto del processo pendente tra le parti originarie.

E così, viene tradizionalmente indicato come intervento principale (art. 105, I co., c.p.c.) quello svolto dal terzo per far valere, nei confronti di tutte le parti, un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto in lite; tale intervento è anche definito *ad excludendum* in quanto con esso il terzo propone una domanda che, per essere indirizzata nei confronti di tutte le parti originarie della lite, non può che poggiare su un diritto autonomo ed incompatibile con quello già oggetto del giudizio.

Con riferimento all'intervento principale o *ad excludendum*, giova precisare che la relativa ammissibilità è pur sempre condizionata alla verifica della sussistenza di un collegamento tra la situazione giuridica azionata dal terzo e l'originario oggetto del giudizio, che giustifichi il *simultaneus processus*, non essendo, invece, sufficiente che il diritto vantato dall'interveniente abbia una generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le contrapposte richieste delle parti.

Invero, in tanto può ritenersi sussistente l'interesse a spiegare intervento principale nel giudizio vertente tra altre parti in quanto il terzo sia titolare di un diritto o di un rapporto connesso con quello già oggetto di lite e debba far valere tale posizione giuridica soggettiva con una pronuncia in danno di tutte le parti originarie del processo.

Può esservi, poi, l'intervento cd. litisconsortile o adesivo autonomo, che trova, anch'esso, previsione nel disposto del primo comma dell'art. 105 c.p.c., laddove tale norma prevede che il terzo possa intervenire non già nei confronti di tutte le parti originarie ma solo di alcune di queste, sempre per far valere un proprio diritto connesso, per l'oggetto o per il titolo, con quello dedotto nel giudizio già pendente.

Con tale tipo di intervento il terzo propone, in sostanza, una domanda nei confronti di una o più – ma non tutte – le parti originarie, che va ad affiancarsi a quella già proposta dall'attore o spiegata dal convenuto in via riconvenzionale, e che avrebbe potuto essere formulata con queste ultime, in cumulo originario, in



forza delle suindicate ragioni di connessione (la cui effettiva sussistenza, d'altro canto, è condizione indefettibile per l'ammissibilità dell'intervento, non essendo ravvisabile, in caso contrario, ragione alcuna che valga ad imporre ed a giustificare il *simultaneus processus*).

Trova previsione, invece, nel secondo comma dell'art. 105 c.p.c. il cosiddetto intervento adesivo semplice o dipendente, che ricorre allorché il terzo, avendo un proprio interesse, interviene nel giudizio già vertente tra altri soggetti "per sostenere le ragioni di alcuna delle parti" originarie.

Con tale ultimo tipo di intervento il terzo non propone una propria domanda e non introduce in giudizio un diritto o una situazione giuridica soggettiva ulteriore, limitandosi, invece, a supportare le domande, ragioni ed eccezioni già spiegate da una delle parti originarie; e, tuttavia – come evidenziato da costante giurisprudenza della Suprema Corte – per l'ammissibilità di siffatto intervento occorre che il terzo abbia un interesse personale a sostenere le ragioni di una delle parti originarie del giudizio, interesse che deve essere non di mero fatto, ma giuridicamente rilevante, nel senso che tra adiuvante ed adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere, in via indiretta o riflessa, pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.

Deve ora osservarsi che, a fronte della sostanziale uniformità di vedute in merito alle diverse specie di intervento volontario che, sulla scorta della citata disposizione dell'art. 105 c.p.c., sono ipotizzabili nel nostro sistema, posizioni varie e discordanti sono state espresse, invece, dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, sul tema dell'individuazione del limite temporale entro il quale, nel sistema processuale vigente, è consentito al terzo spiegare un valido ed ammissibile intervento.

Orbene, a tal proposito va innanzitutto ricordato che l'art. 268 c.p.c., nel prevedere che l'intervento del terzo possa aver luogo sino al momento della precisazione delle conclusioni (comma 1), statuisce poi – senza operare alcuna differenza tra i tre tipi di intervento tradizionalmente individuati in dottrina e



giurisprudenza - che il terzo non può compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono consentiti alle altre parti, salva l'eccezione espressamente prevista per il litisconsorte necessario pretermesso, il quale, invece, non va incontro ad alcuna preclusione (comma 2).

Naturalmente, nessuna particolare questione di preclusioni assertive (ma solo, eventualmente istruttorie) si pone con riferimento all'intervento adesivo dipendente, atteso che lo stesso non comporta la formulazione di nuove domande o l'ampliamento dell'oggetto del processo e, quindi, può essere validamente spiegato in qualunque fase del processo, con l'unico limite generale individuato dall'art. 268, I co., c.p.c., a mente del quale - giova ripeterlo - "*l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni*".

Per converso, nel sistema processuale vigente, caratterizzato da un rigido meccanismo di preclusioni, è certo più problematica la questione afferente il termine entro il quale il terzo può validamente spiegare un intervento principale ovvero un intervento adesivo autonomo, atteso che entrambi comportano la formulazione di nuove domande e, quindi, l'ampliamento del *thema decidendum* già fissato dalle parti originarie.

Come innanzi accennato, a fronte del disposto normativo dell'art. 268 c.p.c., la giurisprudenza di merito ha espresso posizioni oltremodo varie, ma, comunque, in prevalenza tese a far valere, anche per il terzo che spieghi intervento volontario, le preclusioni operanti per le parti originarie del processo.

Segnatamente, secondo un indirizzo particolarmente rigoroso, l'intervento volontario del terzo è soggetto alle medesime preclusioni che operano per le parti originarie, non solo con riferimento alle deduzioni istruttorie ma anche con riguardo alle attività assertive, con la conseguenza che l'interveniente potrà spiegare domande solo entro il termine fissato dagli artt. 166 e 167 c.p.c., e, dunque, fino a venti giorni prima dell'udienza di comparizione (in tal senso, *ex plurimis*, Tribunale di Palermo, 30 marzo 2007; Tribunale di Chieti, 16 febbraio 2006; Tribunale di Ivrea, 7 luglio 2003).

Altra parte della giurisprudenza di merito ha affermato doversi ritenere inammissibile l'intervento adesivo autonomo o principale spiegato dal terzo



successivamente alla prima udienza di trattazione; tanto partendo dalla considerazione che il sistema delle preclusioni nel giudizio civile si configura come regola funzionale alla concreta attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che ha trovato espressa e puntuale affermazione nella sopravvenuta nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione, laddove, al contrario, "il *simultaneus processus* non è oggetto di garanzia costituzionale, trattandosi di mero espediente processuale finalizzato (ove possibile) all'economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori" sicchè "la sua inattuabilità non lede nè il diritto di azione nè quello di difesa, se la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa" (in tal senso, Tribunale di Torino, 13 gennaio 2006; conf., Corte d'Appello di Torino, 24 settembre 2003)

Sempre nella giurisprudenza di merito, altro indirizzo pure espresso è quello che individua il momento ultimo, per la proposizione di domande da parte del terzo mediante intervento principale o adesivo autonomo, in quello nel quale si definisce e cristallizza il *thema dedidendum*, coincidente, quindi, nel sistema introdotto dalla riforma, con la scadenza dei termini di cui all'art. 183, VI co., c.p.c. (in tal senso, Tribunale di Torino, Sez. IV, 16 settembre 2005).

Ritiene, tuttavia, questo Giudice che, pur a fronte delle varie ed argomentate posizioni assunte da molta parte della giurisprudenza di merito, come innanzi richiamate, non possa trascurarsi l'indirizzo reiteratamente espresso dalla Suprema Corte sulla questione all'attenzione, anche con specifico riferimento a controversie assoggettate al "meccanismo" delle preclusioni e decadenze introdotto dalla L. n. 353/90 e dalla L. n. 534/95.

Orbene, la Corte di Cassazione, pronunciata più volte sul tema, ha evidenziato che la formulazione di una domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, ai sensi dell'art. 105, I co., c.c., sicché deve escludersi che l'autonoma domanda proposta dall'interventore volontario possa essere equiparata alla domanda riconvenzionale del convenuto e che, ad essa, possano di conseguenza applicarsi le preclusioni poste per quest'ultima dal



Codice di rito (artt. 167 e 183 cod. proc. civ.), restando solo inibito, all'interventore, di svolgere le attività istruttorie già precluse alle originarie parti del giudizio (Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 1999, n. 4771; conf., *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. III, 16 ottobre 2008, n. 25264; Cass. Civ., Sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2093; Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2004, n. 21060; Cass. Civ., Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3186).

In tal senso, giova richiamare le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte nella citata Sentenza n. 4771/99, e sostanzialmente confermate nelle successive pronunce rese sul tema: *“L'ampliamento - sotto il profilo soggettivo - del processo è giustificato dalla esigenza di economia dei giudizi, volendosi assecondare l'esaurimento contestuale delle controversie connesse in ragione dei medesimi oggetto o titolo dei contrapposti diritti, e ridurre così il rischio della contraddittorietà dei giudicati. Esigenza, questa, che può entrare però in conflitto con quella di economia interna al processo tra le parti originarie, dovendo trovare tutela l'interesse di esse ad una sollecita decisione. E perciò i soggetti che intervengono con la legittimazione di cui all'art. 105 c.p.c. debbono accettare il processo nello stato in cui si trova, operando anche nei loro confronti le preclusioni connesse funzionalmente alle fasi di sviluppo del procedimento. Ciò, appunto, significa il disposto dell'art. 268 c.p.c. che ammette l'intervento volontario e preclude al terzo intervenuto quella attività istruttoria, preliminare e probatoria, che la fase in ipotesi avanzata del procedimento non consenta alle altre parti. Una tale preclusione non può, invece, estendersi alla attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove, che vincola le parti originarie (artt. 167 e 183 c.p.c.), e ciò per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile. Sicché, ammesso ogni tipo di intervento lungo l'intero sviluppo della trattazione istruttoria, con ciò stesso è riconosciuta, entro quel limite, la estensibilità della materia del processo alla pretesa del terzo interveniente (e se, al contrario, si negasse la proponibilità della domanda oltre la prima udienza, ne risulterebbe precluso l'intervento stesso oltre quel termine in contrasto con il disposto del primo comma dell'art. 268 c.p.c.). La conclusione*



qui accolta è confermata dal confronto con l'art. 419 c.p.c., laddove, volendo il legislatore prescrivere la inammissibilità dell'intervento oltre un termine diverso, ed anticipato rispetto a quello previsto dall'art. 268, primo comma, c.p.c., lo ha disposto espressamente in ragione dei profili peculiari del procedimento in materia di controversie individuali di lavoro, facendo coincidere il termine di proponibilità dell'intervento volontario con quello stabilito per la costituzione del convenuto. È' appena il caso, peraltro, di aggiungere che la preclusione alla proponibilità stessa della domanda che si facesse derivare dall'art. 268, secondo comma, c.p.c., nella novellata formulazione dell'art. 166 c.p.c., opererebbe generalmente decorso il termine per la costituzione in giudizio del convenuto e, dunque, ancor prima dell'udienza di comparizione, comprimendo se non vanificando la funzionalità di un istituto la cui centralità nel sistema del processo è generalmente riconosciuta”

Orbene, alla luce delle considerazioni di cui sopra l'intervento spiegato da Triassi Maria, volto non solo a sostenere le ragioni ed istanze dell'attore Valsecchi Massimo ma anche a far valere posizioni e diritti propri - nella veste di associata e candidata non eletta - nei confronti delle parti convenute, non può non ritenersi tempestivo ed ammissibile. In particolare – prescindendo per ora da ogni considerazione in ordine alla fondatezza – deve reputarsi ammissibile anche la domanda della intervenuta volta ad ottenere l'accertamento della responsabilità risarcitoria e la condanna generica al ristoro dei danni asseritamente subiti in conseguenza delle deliberazioni invalide impugnate, posto che tale domanda è indubbiamente connessa e strettamente dipendente da quanto già costituiva oggetto del giudizio.

Invero, non è chi non colga la connessione e lo stretto nesso di dipendenza tra la domanda volta all'accertamento della invalidità di atti di nomina, e le domande volte all'accertamento della responsabilità ed alla condanna generica al ristoro dei danni, ancorché proposte dal terzo intervenuto che – candidato non eletto alle cariche in contestazione – assuma di essere stato leso nei suoi diritti in conseguenza delle invalidità inficianti il procedimento elettorale e la susseguente delibera di nomina.



Esaminate le questioni preliminari e passando, ora, all'esame del merito ritiene questo Giudice che, alla luce delle complessive emergenze in atti, si palesi fondata la doglianza svolta tanto da Valsecchi Massimo che da Triassi Maria ed afferente la non conformità alle previsioni statutarie della composizione del Consiglio delle Sezioni Regionali del 18 novembre 2016 chiamato ad eleggere il nuovo Coordinatore del Comitato Scientifico ed, all'esito, il Vice-Presidente ed i componenti della Giunta Esecutiva.

Invero, l'art. 11 dello Statuto della S.IT.I. prevede testualmente quanto segue: *“Il Consiglio delle Sezioni Regionali è costituito: a) dal Presidente in carica; b) dal Presidente designato per il biennio successivo; c) dal Segretario generale, senza diritto di voto; d) dai Presidenti delle Sezioni Regionali; e) dai Coordinatori dei Collegi e delle Consulte; f) dal Presidente del Comitato Scientifico. Il Presidente resta in carica per un biennio”*.

L'art. 22 del medesimo Statuto prevede, poi, *inter alia*, che il Comitato scientifico - composto da un Coordinatore e sei membri - è presieduto dal Coordinatore.

Lo Statuto dell'Associazione convenuta, all'art. 13, nel delineare le attribuzioni del Consiglio delle Sezioni Regionali, prevede, tra l'altro, che lo stesso *“elege, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, tra i soci aventi le caratteristiche previste dall'art. 29, il Presidente designato per il biennio successivo ed i sei componenti della Giunta Esecutiva Nazionale di cui all'art. 12”* (lettera g), ed, ancora, *“nomina il Coordinatore del Comitato Scientifico e i componenti del Comitato Scientifico”* (lettera h).

In particolare, per quanto di interesse nella fattispecie concreta, il citato art. 13 dello Statuto della S.IT.I., nel rimettere al Consiglio delle Sezioni Regionali la nomina del Coordinatore del Comitato Scientifico, non contempla deroga alcuna alla generale previsione del precedente art. 11 relativa alla composizione di tale organo associativo.

E', quindi, indubitabile che, per previsione statutaria – certamente non derogabile né modificabile con determinazione della Giunta esecutiva, ma solo con deliberazione dell'assemblea a norma dell'art. 10, lettera b) dello stesso



Statuto - al Consiglio delle Sezioni Regionali convocato per la nomina del nuovo Coordinatore del Comitato scientifico, oltre che del Vice-Presidente e dei componenti della Giunta ha diritto di partecipare, e di ivi esprimere il proprio voto, il Coordinatore del Comitato Scientifico già in carica; e ciò indipendentemente dalla circostanza che lo Stesso possa o meno essere riconfermato nella carica (posto che – giova ribadirlo - l'art. 11 dello Statuto, nell'indicare tale Coordinatore quale componente di diritto del Consiglio delle Sezioni Regionali, non contempla limiti o deroghe di sorta), .

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta, può ritenersi sostanzialmente incontestato che il Coordinatore del Comitato Scientifico già in carica, Prof.ssa Rosa Cristina Coppola, non sia stato convocato per la riunione del Consiglio delle Sezioni Regionali tenutasi il 18 novembre 2016.

Invero, a fronte della specifica doglianza svolta sul punto dalla parte attrice e dall'intervenuta, l'Associazione convenuta – gravata dall'onere di dimostrare di aver adempiuto all'incombente – non ha documentato l'avvenuta convocazione della Prof.ssa Rosa Cristina Coppola (limitandosi ad allegare l'inconferente circostanza che la Stessa era a conoscenza del fatto che il 18 novembre 2016 si sarebbe tenuto il Consiglio delle Sezioni Regionali) ma, anzi, ha ribadito non essere necessaria né prevista la partecipazione alla nomina del nuovo Coordinatore del Comitato Scientifico, di quello già in carica, nonostante l'inequivoca previsione statutaria di segno diverso.

Né par superfluo rimarcare che a precedenti sedute del Consiglio delle Sezioni Regionali - tenutesi per il rinnovo delle cariche di Vicepresidente Nazionale, dei membri della Giunta e del Coordinatore del Comitato Scientifico – risulta essere stato convocato il Coordinatore già in carica del cennato Comitato.

Orbene, è evidente che la composizione “monca” e non conforme alle previsioni dello Statuto, del Consiglio delle Sezioni Regionali tenutosi il 18 novembre 2016, non può che condurre alla declaratoria della invalidità delle delibere in contestazione e, segnatamente, non solo di quella di nomina del Coordinatore del Comitato Scientifico ma anche delle successive e susseguenti di nomina del Vicepresidente Nazionale e dei componenti della Giunta.



Né, per i fini che ci occupano, si impone un giudizio prognostico circa gli esiti delle votazioni nell'ipotesi in cui il Consiglio delle Sezioni Regionali si fosse tenuto con la partecipazione ed il voto di tutti i componenti aventi diritto a norma dello Statuto.

Ed infatti, è certo noto che l'omessa convocazione di un soggetto avente diritto di partecipare alle deliberazioni di un organo collegiale comporta indefettibilmente l'invalidità delle decisioni ivi assunte, senza che all'uopo si imponga la cd. prova di resistenza.

E tanto in considerazione del fatto che negli organi collegiali assume rilievo il contributo che ciascun partecipante, avente diritto, può imprimere alla discussione orientando, eventualmente in diversa direzione, anche le decisioni degli altri intervenuti.

La ritenuta fondatezza del primo motivo di censura rende superfluo il vaglio delle ulteriori contestazioni formulate tanto dall'attore che, più diffusamente, dalla terza intervenuta.

- In conclusione, quindi, va dichiarata l'invalidità delle deliberazioni con cui il Consiglio delle Sezioni Regionali della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I.), nella seduta del 18 novembre 2016, ha nominato il nuovo Coordinatore del Comitato Scientifico, nonché il Vice-Presidente (e Presidente designato per il biennio 2018-2020) ed i componenti della Giunta Esecutiva.

Pur palesandosi ammissibile la domanda di cui al capo c) delle conclusioni di Triassi Maria e pur risultando l'invalidità delle delibere impugnate, ritiene questo Giudice che non possa darsi seguito alle domande della terza intervenuta volte ad ottenere l'accertamento della responsabilità risarcitoria e l'emissione di condanna generica nei confronti di Signorelli Carlo, qui convenuto nella sua veste di Presidente del Consiglio delle Sezioni Regionali della S.IT.I. del 18 novembre 2018.

Invero, come sopra accennato – ed anche a voler tacer d'altro – le delibere e gli atti posti in essere da organi di un Ente (e, quindi, dalle persone fisiche che compongono l'organo) sono direttamente imputabili all'Ente medesimo, per modo



che laddove si assuma che la delibera di un organo di una associazione, oltre che invalida, sia, altresì, direttamente lesiva della sfera patrimoniale e/o personale del singolo associato, quest'ultimo può far valere le proprie pretese risarcitorie nei confronti dell'Ente e non, invece, delle persone fisiche che, in ragione delle cariche ricoperte e/o dello *status* rivestito, hanno contribuito con il proprio voto alla formazione della delibera viziata,

Alla soccombenza consegue la condanna della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I) alla rifusione, in favore di Valsecchi Massimo e di Triassi Maria, delle spese del presente giudizio (oltre che del subprocedimento cautelare, limitatamente all'attore), nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate, nonché delle attività processuali espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

Gli importi liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione in favore dell'attore e della terza intervenuta vanno, poi, distratti in favore dell'Avv. Mariarosaria Cicatiello, dichiaratasi antistataria.

Quanto alle richieste di Signorelli Carlo deve rilevarsi che – per quanto inferibile dalla lettura complessiva delle deduzioni svolte - detto convenuto, al di là delle formule adoperate in sede di conclusioni ([...] *condannare parte attrice alle spese di lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c.*), ha inteso evidentemente ottenere il risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c..

Precisato quanto sopra deve rammentarsi che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, I co., c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.



Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta deve, innanzitutto, evidenziarsi come nell'iniziativa assunta e nella condotta processuale tenuta da Valsecchi Massimo e Triassi Maria non è dato ravvisare quei profili di dolo o colpa grave richiesti ai fini dell'affermazione della responsabilità ex art. 96 c.p.c.; ad ogni buon conto Signorelli Carlo, pur gravate dall'onere di specifica allegazione e prova, non ha offerto elementi concreti da cui inferire che, per effetto dell'iniziativa e della condotta processuale della parte avversa, abbia sofferto un qualche pregiudizio risarcibile; pregiudizio che, come noto, non può che essere diverso ed ulteriore rispetto all'onere economico sopportato per la difesa tecnica, atteso che quest'ultimo è coperto, invece, dalle previsioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. e dalla rifusione delle spese di lite contemplata a carico della parte soccombente.

Attesa la soccombenza nei rapporti con Signorelli Carlo, Valsecchi Massimo e Triassi Maria vanno condannati alla rifusione, in favore dello Stesso, delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate, nonché delle attività processuali espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Sedicesima (già Terza) Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 54/2017 R.G., così provvede:

- Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Signorelli Carlo, nella indicata qualità, rispetto all'impugnazione proposta da Valsecchi Massimo con l'intervento di Triassi Maria.

- Dichiarare l'invalidità delle deliberazioni con cui il Consiglio delle Sezioni Regionali della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I.), nella seduta del 18 novembre 2016, ha nominato il nuovo Coordinatore del Comitato Scientifico, nonché il Vice-Presidente (e Presidente designato per il biennio 2018-2020) ed i componenti della Giunta Esecutiva.



- Rigetta le domande proposte da Triassi Maria nei confronti di Signorelli Carlo.
- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria, proposta da Signorelli Carlo.
- Condanna la Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I.) alla rifusione, in favore della parte attrice, delle spese processuali (in esse comprese quelle della fase cautelare), che liquida in complessivi euro 8.065,00 – di cui euro 565,00 per spese vive ed euro 7.500,00 per compensi professionali – oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Condanna la Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.IT.I.) alla rifusione, in favore della terza intervenuta, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 5.318,00 – di cui euro 518,00 per spese vive ed euro 4.800,00 per compensi professionali – oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Dispone che gli importi sopra liquidati a titolo di spese processuali dovute in rifusione in favore dell'attore e della terza intervenuta vengano distratti in favore dell'Avv. Mariarosaria Cicatiello, dichiaratasi antistataria.
- Condanna Valsecchi Massimo e Triassi Maria, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di Signorelli Carlo, delle spese processuali, che liquida in euro 5.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Roma, il 24 luglio 2018.

Il Giudice
Clelia Buonocore

